

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 528

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2001

—————

Modifica dell’articolo 70 delle disposizioni
di attuazione del codice civile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche dell'articolo 70 delle disposizioni transitorie di attuazione del codice civile è necessaria vista l'inadeguatezza che sfiora perfino il ridicolo per la somma sanzionatoria di ben «cento lire» che poteva avere un valore significativo

negli anni Quaranta, ma di sicuro non al giorno di oggi.

L'irrisorietà della sanzione impedisce anche di risolvere le molte controversie che investono i condomini e di evitare che i contenziosi si riversino nei tribunali intasandone ancor di più l'attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centomila».

Art. 2.

1. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La somma di cui al primo comma viene rivalutata secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, determinato dall'Istituto nazionale di statistica, su base annua».

